



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 354 del 22 novembre 2016

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE

TARZIA

“DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA”



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO



PROPOSTA DI LEGGE
Dichiaro formalmente ricevibile
Assegnata al ^E Commissione
VII-IV-I-VI-VIII-CAL
Roma 25/11/2016
D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio
Giuridico, Istituzionale
(Avv. Costantino Vespasiano)

Il Funzionario incaricato
dello svolgimento di funzioni dirigenziali
ai sensi dell'articolo 38, comma 5 bis, l.r. 6/2002
Dott. Maurizio Bonuglia

PROPOSTA DI LEGGE

Oggetto:

“DISCIPLINA IN MATERIA FUNERARIA”

D’iniziativa del consigliere:

OLIMPIA TARZIA

RELAZIONE

La presente proposta di legge mira a regolamentare la materia funeraria mediante l'adozione di una disciplina organica al fine di colmare un vuoto normativo esistente nella Regione Lazio.

Anche a livello nazionale la materia funeraria è priva di una regolamentazione sistematica.

L'ordinamento funerario italiano è frutto di pochi articoli del Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Testo unico delle leggi sanitarie", e di diversi regolamenti statali di polizia mortuaria, di cui l'ultimo attualmente vigente è il Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, oltre che di alcuni interventi inerenti particolari settori, come la L. 130/2001 in materia di cremazione e dispersione delle ceneri.

Questo vuoto normativo non può essere più accettato. Disciplinare il settore con regole certe garantisce il diritto a una sepoltura dignitosa e nel contempo libera il settore da speculazioni economiche di qualsiasi natura.

Occorre, quindi, regolamentare in modo dettagliato tutti gli aspetti della materia funeraria relativi al decesso delle persone, nel rispetto della dignità di ognuno, compresi i nati morti e i prodotti del concepimento.

Con la presente proposta di legge si intende inoltre prendere compiutamente atto del valore sociale e della rilevanza generale delle attività funerarie, confermando i preminenti aspetti sanitari di questa attività, e garantire il raggiungimento di importanti risultati quali l'adozione di regole che difendano l'effettiva libertà di scelta delle famiglie colpite da un lutto, permettendo alle stesse nel momento del bisogno di comprendere immediatamente quale sia il soggetto a cui stanno affidando l'esecuzione del servizio funebre.

Al fine di ottenere lo scopo prefisso, la presente proposta stabilisce i compiti della Regione, dei Comuni e delle Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) come garanti dell'applicazione delle norme proposte, ma che a loro volta sono destinatari di regole ben precise da osservare.

Alla Regione sono attribuite funzioni di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo. Ai Comuni, oltre ai compiti di vigilanza e controllo a livello locale, è assegnata



la realizzazione di cimiteri e crematori, la gestione dei servizi cimiteriali e di polizia mortuaria, il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività funebre, avvalendosi per i profili igienico-sanitari delle Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL).

In questa cornice istituzionale, si definisce con precisione l'attività funebre e si dettano poi norme sugli adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte, sulle strutture mortuarie, sul trasporto funebre, sui cimiteri, sulla cremazione e sulla destinazione dei cadaveri e delle ceneri.

La proposta di legge consta di 49 articoli suddivisi in 6 capi:

CAPO I - Disposizioni generali

- Art. 1 Finalità e oggetto
- Art. 2 Funzioni e compiti della Regione
- Art. 3 Funzioni e compiti delle Aziende Unità Sanitarie Locali
- Art. 4 Funzioni e compiti dei Comuni
- Art. 5 Regolamento comunale di polizia mortuaria
- Art. 6 Attività funebre

CAPO II - Adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte

- Art. 7 Accertamento di morte
- Art. 8 Denuncia della causa di morte
- Art. 9 Medico necroscopo
- Art. 10 Periodo di osservazione
- Art. 11 Trasferimento durante il periodo di osservazione
- Art. 12 Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane

CAPO III - Strutture mortuarie, Case funarie e Sale del commiato

- Art. 13 Strutture obitoriali
- Art. 14 Casa funeraria
- Art. 15 Sala del commiato



CAPO IV - Trasporto funebre

- Art. 16 Definizione di trasporto funebre
- Art. 17 Caratteristiche delle casse
- Art. 18 Responsabilità del trasporto funebre
- Art. 19 Autorizzazione al trasporto funebre

CAPO V - Cimiteri e destinazione dei cadaveri e delle ceneri

SEZIONE I - Costruzione, gestione e requisiti dei cimiteri

- Art. 20 Costruzione dei cimiteri
- Art. 21 Gestione dei cimiteri
- Art. 22 Area di rispetto
- Art. 23 Requisiti minimi
- Art. 24 Camera mortuaria
- Art. 25 Ossario comune
- Art. 26 Cinerario comune

SEZIONE II - Inumazioni e tumulazioni

- Art. 27 Inumazione
- Art. 28 Tumulazione
- Art. 29 Diritto di sepoltura
- Art. 30 Identificazione della sepoltura
- Art. 31 Sepoltura privata nel cimitero
- Art. 32 Cappella privata fuori del cimitero
- Art. 33 Tumulazione privilegiata in luoghi diversi
- Art. 34 Nati morti e Prodotti del concepimento

SEZIONE III - Esumazioni ed estumulazioni

- Art. 35 Esumazioni
- Art. 36 Estumulazioni
- Art. 37 Destinazione delle ossa e dei resti mortali

SEZIONE IV - Trattamenti particolari

- Art. 38 Trattamenti particolari
- Art. 39 Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri

SEZIONE V - Cremazione

- Art. 40 Cremazione
- Art. 41 Crematori



Art. 42 Autorizzazione alla cremazione

Art. 43 Espressione di volontà

Art. 44 Consegna e destinazione finale delle ceneri

CAPO VI - NORME COMUNI

Art. 45 Regolamento di attuazione

Art. 46 Sanzioni

Art. 47 Norme transitorie

Art. 48 Modifiche e abrogazioni

Art. 49 Entrata in vigore



CAPO I
Disposizioni generali

Art. 1 (Finalità e oggetto)

1. La Regione Lazio con la presente legge disciplina gli aspetti relativi alla tutela della salute pubblica nell'ambito delle funzioni e dei servizi correlati al decesso di ogni persona, nel rispetto della dignità e del diritto di ognuno di poter scegliere liberamente la forma di sepoltura o la cremazione.



Art. 2 (Funzioni e compiti della Regione)

1. La Regione esercita compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo di cui all'articolo 141 della legge regionale 6 agosto 1991 n. 14, negli ambiti disciplinati dalla presente legge, ispirando la propria attività ai principi di semplificazione, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
2. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale adotta il regolamento di cui all'art. 45.



Art. 3 (Funzioni e compiti delle Aziende Unità Sanitarie Locali)

1. L'Azienda Unità Sanitaria Locale, di seguito denominata AUSL:

- a) esercita le funzioni di vigilanza per gli aspetti igienico sanitari;
- b) rilascia i pareri, le certificazioni e i nullaosta previsti dalla presente legge.



Art. 4 (Funzioni e compiti dei Comuni)

1. Il Comune esercita le funzioni di cui all'art. 143 della legge regionale 6 agosto 1991 n. 14, assicurando la sepoltura o la cremazione dei cadaveri delle persone residenti e di quelle decedute nel proprio territorio, tramite la realizzazione, anche in associazione con altri Comuni, di cimiteri e di crematori, la loro gestione e dismissione, ed in particolare:

a) rilascia l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività funebre;

b) rilascia l'autorizzazione di speciali prescrizioni tecniche per la costruzione e la ristrutturazione dei cimiteri e per l'utilizzazione delle strutture cimiteriali esistenti di cui agli articoli 105 e 106 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di polizia mortuaria);

c) assicura il trasporto funebre in caso di indigenza del defunto, di stato di bisogno della famiglia e di interesse da parte dei familiari, nonché il servizio di raccolta e di trasferimento all'obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

d) assicura aree appositamente destinate alla dispersione delle ceneri;

e) assicura aree destinate ai nati morti e ai prodotti del concepimento;

e) adotta il regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 5.

f) rilascia il passaporto mortuario all'introduzione e all'estradizione di salme, di ossa umane e di altri resti mortali assimilabili nonché di ceneri nei casi in cui l'autorità sanitaria abbia fornito indicazioni diverse ai sensi dell'articolo 3, lettera f), della legge 30 marzo 2001, n. 130 (Disposizioni in materia di cremazione e dispersione delle ceneri).

2. Il Comune esercita le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle prescrizioni di cui alla presente legge.

3. Il Comune si avvale, esclusivamente per gli aspetti igienico sanitari, per l'esercizio delle funzioni amministrative di cui al comma 2, delle AUSL.

Art. 5 (Regolamento comunale di polizia mortuaria)

1. I Comuni, in forma singola o associata, adottano il regolamento di polizia mortuaria che regola gli aspetti dell'attività funebre, le funzioni e i compiti di cui all'art. 4, in osservanza della legislazione nazionale, della presente legge e del regolamento di cui all'art. 45.



Art. 6 (Attività funebre)

1. Per attività funebre si intende un servizio che comprende e assicura, in forma congiunta, le seguenti prestazioni:

a) disbrigo, su mandato, delle pratiche amministrative relative al decesso e all'organizzazione delle onoranze funebri;

b) fornitura di casse funebri e di altri articoli funebri in occasione di un funerale;

c) trasporto di salma e di cadavere, di resti mortali, di ceneri e di ossa umane;

d) cura, composizione e vestizione di salme e di cadaveri.

2. L'attività di onoranze funebri è consentita unicamente ad imprese in possesso di apposita autorizzazione all'esercizio, valevole per l'intero territorio nazionale, rilasciata dal Comune in cui ha sede principale l'impresa, sulla base del possesso dei requisiti strutturali, gestionali, professionali e formativi previsti nel regolamento di cui all'articolo 45 e che soddisfano, altresì, le seguenti condizioni:

a) disponibilità permanente e continuativa di mezzi, risorse e organizzazione adeguati, consistenti in:

1) almeno un carro funebre in grado di circolare senza limitazioni nel rispetto delle disposizioni in materia di emissioni in atmosfera ed autorimessa attrezzata per la sanificazione e il ricovero di non meno di un carro funebre;

2) una sede, dotata di area riservata e di spazio espositivo, idonea alla trattazione degli affari amministrativi, alla vendita di cofani ed altri articoli funebri e ad ogni altra attività inerente al funerale, ubicata nel comune ove si richiede l'autorizzazione e regolarmente aperta al pubblico;

3) disponibilità diretta di un direttore tecnico, in possesso dei requisiti formativi, occupato continuativamente con regolare contratto di lavoro con il soggetto richiedente l'autorizzazione, anche coincidente con il legale rappresentante o titolare dell'impresa, dotato di poteri direttivi e responsabile dell'attività funebre;

4) disponibilità di ulteriore personale con minimo di 3 addetti con regolare contratto di lavoro nelle forme consentite dalla legge stipulato direttamente con il soggetto richiedente l'autorizzazione ed in possesso di previsti requisiti formativi in attinenza alle specifiche mansioni svolte. Il personale di cui al punto 3) qualora svolgente funzione, può essere computato nel numero dei 3 operatori funebri o necrofori di cui al presente punto 4);

5) per l'apertura di ulteriori sedi commerciali o filiali, i soggetti esercenti l'attività funebre devono disporre per ogni sede che abbia i medesimi requisiti previsti per la sede principale di un ulteriore addetto alla trattazione degli affari quale responsabile commerciale, occupato continuativamente con regolare contratto di lavoro stipulato direttamente con il soggetto richiedente l'autorizzazione, in possesso dei requisiti formativi previsti e distinto dal personale già computato presso la sede principale;

b) possesso dei requisiti di moralità previsti, in relazione all'attività commerciale di vendita, dall'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno) da parte dei soggetti di cui al comma 5 del medesimo articolo.

3. È vietata l'intermediazione nell'attività funebre. Il conferimento dell'incarico per il disbrigo delle pratiche amministrative, per la vendita di casse ed articoli funebri e per ogni altra attività connessa al funerale si svolge unicamente nella sede autorizzata o, eccezionalmente, su richiesta degli interessati, presso l'abitazione degli aventi diritto e non può svolgersi all'interno di strutture sanitarie e socio assistenziali di ricovero e cura, pubbliche e private, di strutture obitoriali e di cimiteri.

4. E' fatto assoluto divieto di svolgere attività di pompe funebri o di trasporto funebre o di proporre servizi e forniture concernenti l'attività di pompe funebri o di trasporto funebre e l'attività marmorea e lapidea cimiteriale:

a) all'interno di strutture sanitarie pubbliche o private, ivi comprese le residenze per anziani e le altre strutture sociosanitarie, socio-assistenziali e residenziali, nonché i relativi servizi mortuari;

b) all'interno di obitori e dei locali di osservazione delle salme;



c) all'interno dei cimiteri e nei locali comunali.

5. L'attività funebre è incompatibile con la gestione di camere mortuarie, di obitori e locali di osservazione pubblici e con la gestione di cimiteri.



CAPO II

Adempimenti e trattamenti conseguenti alla morte

Art. 7 (Accertamento di morte)

1. Dopo la dichiarazione o l'avviso di morte, secondo le modalità stabilite dalle norme sull'ordinamento di stato civile, il medico necroscopo, tra la ottava e la trentesima ora dal decesso, procede all'accertamento della morte e redige il certificato necroscopico.



Art. 8 (Denuncia della causa di morte)

1. La denuncia della causa di morte di cui all'articolo 103 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 "Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie" è fatta dal medico curante o dal medico di continuità assistenziale entro ventiquattro ore dall'accertamento del decesso.
2. Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. I medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico hanno l'obbligo di denuncia della causa di morte.



Art. 9 (Medico necroscopo)

1. Le funzioni di medico necroscopo sono svolte da medici individuati del Servizio sanitario regionale, in modo che siano assicurate la tempestività e l'ottimale distribuzione territoriale del servizio.
2. Negli ospedali la funzione del medico necroscopo è svolta dal Direttore Sanitario o da un medico da lui delegato.



Art. 10 (Periodo di osservazione)

1. Il periodo di osservazione è il periodo in cui il cadavere viene mantenuto in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita e durante il quale viene assicurata adeguata sorveglianza.
2. Il periodo di osservazione decorre dal momento del decesso fino alla ventiquattresima ora successiva al decesso stesso. In caso di decapitazione, maciullamento o putrefazione non è prescritto alcun periodo di osservazione.
3. Il periodo di osservazione termina contestualmente al rilascio del certificato necroscopico in caso di accertamento della morte mediante le procedure previste dalla legge 29 dicembre 1993, n. 578 (Norme per l'accertamento e la certificazione di morte) e dal decreto del Ministro della salute 11 aprile 2008 (Aggiornamento del decreto 22 agosto 1994, n. 582 relativo al "Regolamento recante le modalità per l'accertamento e la certificazione di morte).
4. L'osservazione del cadavere può essere svolta, conformemente alla scelta dei congiunti o degli altri aventi titolo:
 - a) presso il domicilio del defunto, salvo che l'abitazione venga dichiarata inadatta dall'AUSL territorialmente competente;
 - b) presso la struttura obitoriale;
 - c) presso la casa funeraria.
5. Durante il periodo di osservazione il cadavere non può essere sottoposto a trattamenti conservativi, a conservazione in cella frigorifera, ad autopsia e chiuso in cassa.
6. La sorveglianza del cadavere può essere assicurata anche attraverso apparecchiature di rilevazione e di segnalazione a distanza.



Art. 11 (Trasferimento durante il periodo di osservazione)

1. Durante il periodo di osservazione, di cui all'articolo 10, su richiesta dei familiari o altri aventi titolo, il cadavere può essere trasferito al domicilio del defunto, alla struttura obitoriale o alla casa funeraria siti anche in Comune diverso da quello in cui è avvenuto il decesso.
2. L'impresa funebre che esegue il trasferimento, previa certificazione medica che escluda rischi per la salute pubblica o ipotesi di reato rilasciata dal medico ospedaliero o dal medico che ha assistito alla morte, comunica tempestivamente all'ufficiale di stato civile e all'AUSL competente la nuova sede in cui il cadavere è stato trasferito per l'osservazione.
3. In caso di trasferimento durante il periodo di osservazione il cadavere è riposto in contenitore impermeabile non sigillato, in condizioni che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita e che comunque non siano di pregiudizio per la salute pubblica.



Art. 12 (Rinvenimento di cadavere, di resti mortali e di ossa umane)

1. Nel caso di rinvenimento di cadavere, di parti di cadavere, di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta informa immediatamente il Comune il quale ne dà subito comunicazione all'autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all'AUSL.



CAPO III

Strutture mortuarie, Case funarie e Sale del commiato

Art. 13 (Strutture obitoriali)

1. Sono strutture obitoriali:

a) i locali all'interno della struttura sanitaria o socio assistenziale, che ricevono le persone decedute all'interno della struttura;

b) i depositi di osservazione e gli obitori comunali, che ricevono le persone decedute nella pubblica via o in luogo pubblico, o decedute in abitazioni, se richiesto dai familiari.

2. I requisiti strutturali delle strutture obitoriali sono definiti con regolamento di cui all'articolo 45.

3. Presso le strutture obitoriali è assicurato lo svolgimento delle seguenti funzioni:

a) il mantenimento in osservazione del cadavere;

b) il riscontro diagnostico;

c) le autopsie giudiziarie;

d) il deposito di cadaveri per un tempo indefinito a disposizione dell'autorità giudiziaria o per il riconoscimento di ignoti.

Art. 14 (Casa funeraria)

1. La casa funeraria è la struttura gestita da soggetti autorizzati ad esercitare l'attività funebre che provvede, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, allo svolgimento delle seguenti funzioni:

- a) osservazione del cadavere:
- b) custodia ed esposizione del cadavere;
- c) attività proprie della sala del commiato.

2. Le case funerarie non possono essere ubicate all'interno delle strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio obitoriale e non possono, altresì, essere collocate in strutture sanitarie pubbliche o private o nelle loro immediate vicinanze, nonché in strutture socio-sanitarie o socio-assistenziali e nei cimiteri.

3. I requisiti della casa funeraria sono definiti con regolamento di cui all'articolo 45.



Art. 15 (Sala del commiato)

1. La sala di commiato è la struttura destinata, a richiesta dei familiari o altri aventi titolo, a ricevere e tenere in custodia il feretro per brevi periodi nonché ad esporlo per la celebrazione di riti di commemorazione e di commiato. Per feretro si intende il cofano sigillato contenente il cadavere destinato alla sepoltura o cremazione.
2. I requisiti della sala di commiato sono definiti con regolamento di cui all'articolo 45.
3. L'accertamento dei requisiti igienico-sanitari delle strutture di cui al presente articolo spetta alla AUSL territorialmente competente.



CAPO IV
Trasporto funebre

Art. 16 (Definizione di trasporto funebre)

1. Costituisce trasporto funebre ogni trasferimento di cadavere o resti mortali dal luogo del decesso o di accertamento, o di rinvenimento, fino al luogo di sepoltura o di cremazione.
2. Il trasferimento del paziente deceduto in una struttura sanitaria o socio assistenziale, dal reparto ove è avvenuto il decesso alla struttura interna, con funzione di servizio obitoriale, non costituisce trasporto funebre ed è svolto unicamente da personale della struttura, che non possa essere messo in relazione con titolare di attività funebre.
3. Ogni cadavere, trascorso il periodo di osservazione di cui all'articolo 11, qualunque sia la sua destinazione, è chiuso in cassa individuale; la madre e il neonato, deceduti in concomitanza del parto, possono essere chiusi su istanza dei parenti nella stessa cassa.



Art. 17 (Caratteristiche delle casse)

1. Le caratteristiche delle casse per quanto attiene alle esigenze di tenuta e di resistenza meccanica, di biodegradabilità e di combustibilità, ai fini del trasporto, dell'inumazione, della tumulazione o della cremazione all'interno del territorio regionale, sono definite con regolamento di cui all'art. 45.



Art. 18 (Responsabilità del trasporto funebre)

1. Il trasporto funebre è servizio di interesse pubblico ed è svolto dai soggetti autorizzati dal Comune ai sensi dell'articolo 19.
2. L'addetto a tale trasporto è incaricato di pubblico servizio.
3. All'atto della chiusura del feretro la verifica dell'identità del defunto e la regolarità del confezionamento del feretro, in relazione alla destinazione ed alla distanza, sono effettuati direttamente dall'addetto al trasporto, il quale dichiara l'avvenuta esecuzione di tali adempimenti redigendo apposito verbale.
4. Il trasporto di ossa e di ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di cadavere o di resti mortali e non necessita dell'impiego del carro funebre.



Art. 19 (Autorizzazione al trasporto funebre)

1. Il trasporto funebre è autorizzato dal Comune.
2. L'autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall'ufficiale dello stato civile, vale anche quale autorizzazione al trasporto.
3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un Comune diverso da quello che ha rilasciato l'autorizzazione, l'impresa che esegue il trasporto dà avviso al Comune di destinazione.



CAPO V

Cimiteri e destinazione dei cadaveri e delle ceneri

SEZIONE I

Costruzione, gestione e requisiti dei cimiteri

Art. 20 (Costruzione dei cimiteri)

1. Ogni Comune ha l'obbligo di realizzare almeno un cimitero ai sensi dell'articolo 337 del Regio Decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie).
2. Il Comune, nella pianificazione dei cimiteri, tiene conto del fabbisogno di sepolture per il numero corrispondente ad' almeno tre turni di rotazione per le inumazioni e a due turni di rotazione per le tumulazioni.
3. La costruzione, l'ampliamento e la ristrutturazione dei cimiteri è disposta dal Comune previo parere dell'AUSL territorialmente competente per gli aspetti igienico-sanitari.



Art. 21 (Gestione dei cimiteri)

1. Il Comune, qualora non intenda procedere alla gestione diretta, può affidare la gestione dei cimiteri secondo le modalità previste per i servizi pubblici locali di rilevanza economica.
2. La gestione dei cimiteri è incompatibile con l'attività funebre e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna ed esterna al cimitero.
3. In ogni cimitero è assicurato un servizio di custodia. Il responsabile del servizio conserva per ogni cadavere l'autorizzazione rilasciata dal Comune e annota su un apposito registro dati riguardanti ciascun cadavere inumato, tumulato o cremato, nonché le relative variazioni.



Art. 22 (Area di rispetto)

1. L'area di rispetto è individuata dall'art. 338 del Regio Decreto del 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni.



Art. 23 (Requisiti minimi)

1. In ogni cimitero sono presenti almeno:

- a) un campo di inumazione;
- b) un campo di inumazione speciale;
- c) una camera mortuaria;
- d) un ossario comune;
- e) un cinerario comune;

f) un'area destinata alla sepoltura dei nati morti e dei prodotti del concepimento.

2. In relazione alle richieste della popolazione e secondo le tradizioni locali, nel cimitero sono realizzati:

- a) loculi per la tumulazione di feretri;
- b) celle per la conservazione di cassette ossario;
- c) celle per la conservazione di urne cinerarie;
- d) uno spazio per la dispersione delle ceneri.



Art. 24 (Camera mortuaria)

1. La camera mortuaria è il luogo destinato alla sosta dei cadaveri prima della sepoltura o della cremazione.



Art. 25 (Ossario comune)

1. L'ossario comune è il luogo destinato alla raccolta delle ossa completamente mineralizzate provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni nel caso in cui non siano richieste dai familiari per la collocazione in altra sepoltura.



Art. 26 (Cinerario comune)

1. Il cinerario comune è destinato alla raccolta delle ceneri nel caso in cui non siano richieste dai familiari per altra collocazione.



SEZIONE II

Inumazioni e tumulazioni

Art. 27 (Inumazione)

1. L'inumazione è la sepoltura nel terreno, in fossa avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 5 per il tempo necessario a consentire la completa mineralizzazione del cadavere, tempo definito in via ordinaria in dieci anni.
2. I campi di inumazione devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura geologica e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.
3. I campi di inumazione in relazione alla loro dimensione sono suddivisi in quadri il cui utilizzo avviene procedendo senza soluzione di continuità, secondo le modalità stabilite dal regolamento comunale.
4. I campi di inumazione speciale sono destinati alla inumazione dei feretri provenienti dalle esumazioni ed estumulazioni ordinarie al fine della completa mineralizzazione dei resti mortali; il periodo di rotazione del terreno dei campi di inumazione speciale può essere abbreviato a cinque anni.



Art. 28 (Tumulazione)

1. La tumulazione del feretro è la collocazione dello stesso in loculo avente le caratteristiche definite dal regolamento di polizia mortuaria di cui all'articolo 5, e dalla circolare esplicativa del Ministero della Sanità n. 24 del 24 giugno 1993, per esservi conservato per un periodo di almeno venti anni.
2. La tumulazione avviene a richiesta degli interessati, secondo la normativa vigente in materia di concessioni pubbliche.



Art. 29 (Diritto di sepoltura)

1. Nei cimiteri pubblici devono essere ricevuti:

- a) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone morte nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
- b) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone decedute fuori del Comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
- c) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone già residenti nel Comune che hanno stabilito la propria residenza presso strutture socio assistenziali situate fuori del Comune;
- d) i cadaveri, i resti mortali, le ossa e le ceneri delle persone non residenti in vita nel Comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto a sepoltura privata esistente nel cimitero del Comune stesso;
- e) i nati morti e prodotti del concepimento di cui all'art. 34.

Art. 30 (Identificazione della sepoltura)

1. Ogni feretro è inumato in fossa distinta o tumulato in loculo distinto.
2. Ogni sepoltura, sia in caso di inumazione che in caso di tumulazione, è dotata di un sistema di identificazione resistente agli agenti atmosferici.



Art. 31 (Sepoltura privata nel cimitero)

1. Il Comune può concedere a privati e ad enti l'uso di aree per sepolture individuali, familiari e collettive.
2. Alle sepolture private si applicano le disposizioni generali stabilite per le inumazioni, le tumulazioni, le esumazioni e le estumulazioni nelle altre aree cimiteriali.
3. Non può essere fatta concessione di aree pubbliche per sepolture private a persone o ad enti con fini di lucro.



Art. 32 (Cappella privata fuori del cimitero)

1. La costruzione delle cappelle private non aperte al pubblico previste dall'articolo 340, comma 2, del Regio Decreto n. 1265/1934, destinate alla sepoltura di cadaveri o di resti mortali fuori del cimitero, ovvero la conversione a tale uso di cappelle esistenti, è autorizzata dal Comune.
2. Le cappelle devono essere circondate da una zona di rispetto di proprietà dei soggetti titolari delle cappelle stesse, non inferiore a quella definita per i cimiteri, gravata da vincolo di inedificabilità e di inalienabilità.



Art. 33 (Tumulazione privilegiata in luoghi diversi)

1. La tumulazione privilegiata è la tumulazione del cadavere o dei resti mortali in luoghi al di fuori del cimitero, diversi dalle cappelle private di cui all'articolo 32, per onorare la memoria di chi ha acquisito in vita eccezionali benemerienze o quando concorrono giustificati motivi di speciali onoranze.
2. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune sulla base di specifiche disposizioni definite con regolamento di cui all'art. 45.
3. La tumulazione privilegiata di cadavere è effettuata decorsi almeno cinque anni dalla morte.



Art. 34 (Nati morti e Prodotti del concepimento)

1. Per i prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle venti alle ventotto settimane complete e per i feti che abbiano presumibilmente compiuto ventotto settimane, nonché per i prodotti del concepimento e per i prodotti abortivi di presunta età inferiore alle venti settimane, la direzione sanitaria informa i genitori della possibilità di richiedere la sepoltura.
2. Entro 24 ore dall'espulsione od estrazione del feto, i parenti presentano domanda di sepoltura alla direzione sanitaria.
3. L'AUSL, informata dalla direzione sanitaria tramite invio della richiesta di sepoltura rilascia il nulla osta al trasporto, al seppellimento o alla cremazione dei prodotti del concepimento e dei prodotti abortivi non dichiarati come nati morti dall'ufficiale dello stato civile.
4. Il trasporto di cui al comma 3 può essere effettuato a cura dei parenti con mezzi propri.
5. In mancanza della richiesta di sepoltura di cui al comma 2 da parte dei parenti, spetta alla struttura sanitaria provvedere alla sepoltura. La struttura sanitaria può stipulare accordi con associazioni senza fini di lucro che provvedono alla sepoltura.
6. Per i concepiti non nati o nati morti può essere richiesta dai genitori l'iscrizione anagrafica, indipendentemente dalla durata della gestazione.



SEZIONE III

Esumazioni ed estumulazioni

Art. 35 (Esumazioni)

1. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo dieci anni dall'inumazione, sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
2. In relazione alle specifiche caratteristiche geofisiche del terreno di ciascun cimitero o campo di inumazione e previo parere favorevole dell'AUSL, il Comune può stabilire un tempo di rotazione minore o maggiore di quello previsto al comma 1.
3. Le esumazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere del turno ordinario, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'AUSL.
4. I resti mortali esumati sono reinumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.



Art. 36 (Estumulazioni)

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere della concessione sono eseguibili in qualsiasi periodo dell'anno e non richiedono la presenza di operatori sanitari.
2. I resti mortali estumulati, compresi quelli delle sepolture private, sono inumati in modo che possa avvenire il completamento del processo di mineralizzazione del cadavere o cremati.
3. Le estumulazioni straordinarie ovvero quelle eseguite prima dello scadere della concessione, quando non sono disposte dall'autorità giudiziaria, sono autorizzate dal Comune che prescrive le misure di volta in volta necessarie, sentita l'AUSL.



Art. 37 (Destinazione delle ossa e dei resti mortali)

1. Le ossa derivanti dalla completa mineralizzazione, che si rinvencono in occasione delle esumazioni e delle estumulazioni ordinarie, sono raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi hanno interesse non richiedano di deporle nelle celle di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b). In questo caso le ossa sono raccolte in cassetta con gli estremi identificativi del defunto. È altresì ammessa la collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri di congiunti.



SEZIONE IV²

Trattamenti particolari

Art. 38 (Trattamenti particolari)

1. In caso di morte per malattia infettiva compresa nell'elenco di cui all'articolo 45, comma 1, lettera g), oppure quando il cadavere è portatore di radioattività, l'AUSL detta le prescrizioni ai fini della tutela della salute nelle varie fasi del procedimento.
2. Ai fini di consentire quanto previsto dal comma 1, il medico che accerta tale circostanza dà tempestiva comunicazione all'AUSL e al Comune.



Art. 39 (Restrizioni allo svolgimento di onoranze funebri)

1. In presenza di grave rischio per la salute pubblica il Sindaco, su proposta dell'AUSL può imporre particolari restrizioni fino a vietare lo svolgimento delle onoranze funebri.



SEZIONE V
Cremazione

Art. 40 (Cremazione)

1. La cremazione consiste nella pratica funeraria che trasforma il cadavere, tramite un procedimento termico, in ceneri.
2. Ogni feretro è avviato singolarmente alla cremazione.



Art. 41 (Crematori)

1. I crematori sono realizzati nell'ambito dell'area cimiteriale e sono gestiti direttamente dai Comuni, anche in forma associata.
2. Le emissioni sono soggette al controllo della struttura regionale competente in materia di ambiente che si avvale dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 6 ottobre 1998, n. 45 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio ARPA) e successive modifiche, sulla base delle norme tecniche di cui all'articolo 8 della legge n. 130/2001.



Art. 42 (Autorizzazione alla cremazione)

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'Ufficiale di stato civile del Comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa e previa acquisizione del certificato necroscopico, in conformità ai principi di cui all'articolo 3 della legge n. 130/2001.
2. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo di cui al comma 1.



Art. 43 (Espressione di volontà)

1. La manifestazione di volontà del defunto relativamente alla cremazione avviene secondo le modalità previste dall'articolo 3 della legge n. 130/2001.



Art. 44 (Consegna e destinazione finale delle ceneri)

1. Le ceneri derivanti dalla cremazione sono raccolte in un'apposita urna cineraria ermeticamente chiusa con indicazione dei dati anagrafici del defunto e destinate al cinerario comune.
2. A richiesta, l'urna sigillata può essere consegnata agli aventi titolo per la conservazione in cimitero o in ambito privato.
3. La consegna dell'urna cineraria risulta da apposito verbale che, redatto in triplice originale, indica la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione e il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
4. La conservazione delle urne cinerarie può avvenire mediante collocazione in celle o mediante interrimento in spazi a ciò destinati o mediante collocazione all'interno di loculi o tombe assieme a feretri o urne di congiunti.
5. Ogni variazione del luogo e del soggetto presso cui l'urna è conservata è comunicata all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione.
6. Per la dispersione delle ceneri è necessaria l'autorizzazione dell'ufficiale di stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione.
7. E' fatto divieto assoluto di divisione delle ceneri in più urne cinerarie o di conversione delle ceneri in oggetti.



CAPO VI
NORME COMUNI

Art. 45 (Regolamento di attuazione)

1. Con regolamento di attuazione ed integrazione di cui all'articolo 47, comma 2, lettera b) dello Statuto, da adottarsi entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti:

- a) i requisiti strutturali dei cimiteri e dei crematori;
- b) i requisiti delle strutture destinate al servizio obitorioale;
- c) i requisiti strutturali e la collocazione delle case funerarie e delle sale del commiato;
- d) i requisiti di trasporto funebre e delle casse;
- e) i requisiti strutturali e gestionali per l'esercizio dell'attività funebre;
- f) i requisiti professionali e formativi degli operatori funebri e di quelli sanitari;
- g) l'elenco delle malattie infettive che richiedono particolari prescrizioni per la sepoltura o per la cremazione;
- h) i criteri per la tumulazione privilegiata in località diverse dal cimitero.



Art. 46 (Sanzioni)

1. Le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'articolo 6 e agli articoli 10 e 11 comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.
2. L'inosservanza delle disposizioni di cui all'articolo 12 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 2.000,00.
3. Il mancato possesso dei requisiti strutturali delle case funerarie e delle sale del commiato previste dagli articoli 14 e 15 e la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 22, comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 2.000,00 a euro 5.000,00.
4. Il Comune vigila sulla correttezza dell'esercizio dell'attività funebre. Nello svolgimento dell'attività funebre o di trasporto funebre chiunque propone direttamente o indirettamente provvigioni, offerte, regali o vantaggi di qualsiasi tenore per ottenere informazioni tese a consentire la realizzazione di uno o più servizi, è punito con una sanzione amministrativa da euro 20.000,00 a euro 60.000,00 ed è sospeso da uno a sei mesi, con effetto immediato, dalla possibilità di ulteriore esercizio dell'attività funebre. Nei casi particolarmente gravi può essere disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività, sia funebre che di trasporto funebre.



Art. 47 (Norme transitorie)

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 45 si applica la normativa vigente all'entrata in vigore della presente legge.
2. Fatta eccezione per i requisiti previsti dal regolamento di cui all'articolo 45, le imprese che esercitano l'attività funebre si adeguano a quanto previsto dall'articolo 6 entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto o non diversamente disposto dalla presente legge e dai provvedimenti da essa derivanti, continuano ad applicarsi in materia funeraria le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria).



Art. 48 (Modifiche e abrogazioni)

1. Tutte le disposizioni della disciplina regionale incompatibili o in contrasto con quelle di cui alla presente legge sono abrogate.
2. E' abrogato l'articolo 162 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 (Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2006) in materia di dispersione ed affidamento delle ceneri.



Art. 49 (Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Olimpia Boya